



# Comune di Sala Baganza

PROVINCIA DI PARMA

Allegato delibera C.C.  
n. 30 del 18/6/1993.

## CRITERI GENERALI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI

(Legge 7 agosto 1990 n° 241 - Art. 12)

### ART. 1

#### Finalità e scopi

L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in genere a soggetti, Associazioni, Enti pubblici e privati, da parte del Comune per l'assistenza e beneficenza a favore di persone indigenti e per l'esercizio di attività culturali, ricreative, sportive che hanno per fine la promozione umana e turistica.

Possono beneficiarne soltanto i soggetti e le iniziative non aventi scopo di lucro.

I soggetti beneficiari dovranno rendere il conto della gestione delle iniziative agevolate.

I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, sono obbligati a trasmettere al Comune periodicamente e comunque non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione descrittiva sulle attività realizzate indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti.

Le agevolazioni saranno sempre accordate dalla Giunta Comunale.

### ART. 2

#### Informazione

Annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, l'Amministrazione rende noto ai cittadini del Comune, per il tramite delle consuete forme di informazione, gli stanziamenti di bilancio per le iniziative nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, indicando i criteri e le modalità di assegnazione e l'invito agli interessati a presentare istanze e programmi corredati delle debite previsioni di spesa, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo.

ART. 3  
Modalità di richiesta

Le domande di contributo, sussidio, ecc. devono essere presentate per iscritto e devono essere adeguatamente motivate e, laddove ineriscano il finanziamento di attività o manifestazioni o di bilancio, devono essere documentate con una relazione illustrativa ed economica dell'iniziativa. Nel caso in cui l'Ente abbia una contabilità finanziaria, il contributo sarà concesso dopo l'esame del bilancio di previsione dell'anno in cui cade l'iniziativa e del consuntivo dell'anno precedente.

→ Le richieste di contributo preventivo a favore di bilanci dovranno essere presentate almeno due mesi prima della stesura del bilancio comunale fissato dalla Legge 142/90 alla data del 31/10 di ogni anno.

→ La richiesta di contributo preventivo per manifestazioni ed attività dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione.

ART. 4  
Criteri di priorità

Per tutte le iniziative si privilegerà il rapporto con l'associazionismo, in quanto portatore di interessi diffusi a partecipazione popolare e quindi migliore interprete delle sensibilità cittadine.

IN PARTICOLARE PER LE INIZIATIVE CULTURALI SI DARA' PRIORITA':

1)-allo sviluppo delle attività di ricerca sulla storia, sull'arte nella cultura locale territoriale e regionale.

2)-alle iniziative collegate al funzionamento degli istituti culturali ed educativi

PER LE INIZIATIVE SPORTIVE SI PORRA' PARTICOLARE ATTENZIONE:

1)-al livello dell'impegno sportivo, tenendo in considerazione la divisione nella quale militano le società e al grado di importanza del campionato relativamente alla disciplina praticata.

2)-all'incentivazione della pratica sportiva per diversificare secondo l'impegno e la pratica agonistica la crescita del pluralismo sportivo.

3)-alle iniziative di promozione della conoscenza dello sport dei problemi di natura psico/fisica, motoria e culturale che esso comporta.

PER LE INIZIATIVE RICREATIVE E TURISTICHE SI TERRANNO NEL DEBITO CONTO:

- 1)- le manifestazioni legate alle tradizioni, alle cerimonie ed ai riti appartenenti alla memoria storica delle varie frazioni;
- 2)- le iniziative che sorgono dalla vita delle frazioni e mirano a promuovere l'incontro popolare;
- 3)- i programmi del volontariato, con particolare impegno nel campo della protezione civile, dell'assistenza agli handicappati. Resta invariata la disciplina delle concessioni con società sportive e/o enti per l'uso di impianti eventualmente già in vigore.

ART. 5

Contributi per assistenza anziani

Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani si applicano le disposizioni della L.R. n. 2/85 con la quale sono state trasferite le funzioni all'USL n. 4 di Parma.

ART. 6

Facilitazioni per il diritto di accesso scolastico

I sussidi scolastici, l'assegnazione di borse di studio, le facilitazioni per garantire il diritto di accesso scolastico saranno deliberati in conformità e secondo i criteri dettati in materia dalla legislazione regionale in vigore al momento del provvedimento e nel rispetto della disciplina comunale già in vigore.

ART. 7

Convenzioni per servizi di interesse pubblico

Con le associazioni culturali, ricreative e sportive o del volontariato ed altri enti con finalità sociali, potranno essere stipulate convenzioni bilaterali tra il Comune e gli stessi enti od associazioni, con l'impegno di questi ultimi a promuovere, gestire o garantire particolari servizi di interesse pubblico.

Le sovvenzioni in tali casi dovranno essere concesse annualmente in misura proporzionale all'impiego dell'ente od associazione nell'adempiere le proprie finalità.

E' in facoltà della Giunta Comunale di concedere sovvenzioni straordinarie "una tantum" a fronte di specifiche finalità evidenziate dalle predette associazioni. In tal caso la deliberazione di assegnazione deve darne specifica e congrua motivazione.

Le sovvenzioni di cui al 3° comma possono essere concesse ad una sola associazione e per una sola volta nel corso dell'anno.

ART. 8

Vantaggi economici straordinari per fatti particolari

E' facoltà della Giunta Comunale attribuire vantaggi economici straordinari ad Enti di volontariato o singole persone che abbiano dimostrato una particolare disponibilità e dedizione in occasione di eventi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) che abbiano arrecato gravi danni e disagi ai servizi pubblici, ed ai cittadini nel territorio comunale e/o nazionale *e/o alla Comunità internazionale.*

Il Sindaco comunicherà con apposita relazione al Consiglio Comunale sul fatto e sulle intenzioni dell'Amministrazione in merito al presente articolo.

ART. 9

Effettivo perseguimento delle finalità

L'erogazione delle prestazioni comunali di cui all'art. 12 della Legge 241 sono della Giunta sempre finalizzate, per le prestazioni a favore di associazioni, enti pubblici o privati relative a singole o a più manifestazioni che non configurano un finanziamento di bilancio annuale, l'erogazione è subordinata all'obiettivo perseguimento da parte del beneficiario delle finalità per le quali il contributo è stato concesso ed all'osservanza delle condizioni poste dall'Amministrazione, la quale in caso di inottemperanza potrà ridurre in tutto o in parte il contributo.

ART. 10

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

E' istituito un albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui vengono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio.

L'Albo deve contenere l'indicazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze con le generalità ed il domicilio degli stessi, il codice fiscale qualora si tratti di persone fisiche e, nel caso di enti, con la specificazione della denominazione, della sede sociale, della partita IVA. Deve inoltre indicare gli importi erogati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi e le disposizioni di legge sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni.

L'Albo viene aggiornato dal Sindaco annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Albo aggiornato viene pubblicato annualmente per trenta giorni consecutivi dal 1° al 30 aprile e depositato in segreteria per essere consultato gratuitamente ed in qualsiasi momento da qualunque cittadino.